

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE IN COSTANZA DELL'ULTIMO ANNO DEL CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA (CLASSE DELLE LAUREE MAGISTRALI IN GIURISPRUDENZA – LMG-01)

TRA

il Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell'Università degli studi della Tuscia, in persona del Decano, Prof. Nicola Corbo;

E

il Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Terni, in persona del Presidente Avv. Marco Franceschini,

- **Visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;

- **Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articoli 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;

- **Vista** la convenzione quadro conclusa il 24 febbraio 2017 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche;

- **Considerato** che presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Tuscia è istituito ed attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);

convengono quanto segue:

Articolo 1

Oggetto

1. La presente convenzione disciplina, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale. La presente convenzione individua, altresì, i requisiti necessari per richiedere l'ammissione all'anticipazione del tirocinio.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione quadro si intende per:

a) "legge": la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*);

b) "regolamento": il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*);

c) "Consiglio dell'Ordine": il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Terni;

- d) "tirocinio": il tirocinio per l'accesso alla professione forense di cui all'articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- e) "corso di laurea": il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
- f) "Università": l'Università degli studi della Tuscia;
- e) "CFU": crediti formativi universitari.

Articolo 3

Anticipazione di un semestre di tirocinio

1. Può chiedere di essere ammesso all'anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea lo studente che:
 - a) sia in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea;
 - b) abbia ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell'Unione europea (IUS/14).

Articolo 4

Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio

1. La domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell'articolo 41, comma 3, della legge, è presentata al Consiglio dell'Ordine ed è altresì corredata:
 - a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli art. 46 e 47 del d. P.R. n. 445/2000 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
 - di cui all'art. 3 della presente convenzione;
 - di cui all'art. 17 comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h) della legge;
 - b) dall'indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio;
 - c) dall'indicazione del tutor accademico, indicato dal Preside o Direttore delle strutture di cui all'articolo 1, lettera f), della presente convenzione quadro e scelto tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti alle strutture medesime;
 - d) dall'eventuale progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside o Direttore delle strutture di cui all'articolo 1, lettera f).
2. Il Consiglio dell'Ordine delibera in merito all'accoglimento della domanda di iscrizione di cui al comma 1, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 7, della legge.

Articolo 5

Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio

1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera d).

2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato ai sensi della presente convenzione quadro il praticante non è esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'articolo 43 della legge.
3. Ai fini di cui al comma precedente le parti danno atto che presso l'Ordine degli avvocati di Terni è istituita la Scuola forense della Tuscia e che gli studenti ammessi all'anticipazione di un semestre di tirocinio sono gratuitamente ammessi ai relativi corsi.
4. Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso colloqui con lo studente, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
5. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell'Ordine, l'effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell'assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
6. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all'articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo periodo, del regolamento è ridotto a sedici.
7. Il Consiglio dell'Ordine esplica i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento.
8. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, il praticante studente universitario può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
9. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti.
10. Ai sensi dell'articolo 41, comma 11, della legge il tirocinio del praticante studente universitario non determina il diritto all'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
11. Nel periodo di tirocinio il praticante studente universitario è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli Avvocati, ai sensi dell'articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.

Articolo 6

Relazione finale

1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte, sottoscritta dal professionista e dal tutor accademico, che deposita presso il Consiglio dell'Ordine.
2. Ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del regolamento, sulla base delle verifiche svolte, il Consiglio dell'Ordine, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell'ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti, il Consiglio dell'Ordine non rilascia l'attestato. In questo caso il praticante e l'Avvocato presso il quale si è svolto il tirocinio devono essere sentiti.
3. Allo studente che abbia regolarmente svolto il tirocinio e conseguito il relativo attestato sono assegnati, ai fini del conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza, otto crediti formativi per lo svolgimento di attività formative.

Articolo 7

Durata e rinnovo

1. La presente convenzione quadro ha una durata triennale e, in mancanza di diversa manifestazione di volontà delle parti, alla scadenza si intende tacitamente rinnovata.

Articolo 8

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione quadro si applicano le disposizioni della legge, del regolamento e della convenzione quadro.

Viterbo - Terni, 10.11.2022

Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU)

Il Decano

Prof. Nicola Corbo

Ordine Avvocati di Terni

Il Presidente

Avv. Marco Franceschini

